

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1953

(4^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale concorso dello Stato per la ricostruzione della Mole Antonelliana » (153) (Discussione e approvazione):

TOSSELLI, relatore Pag. 53

« Iscrizione del canale Marozzo tra le linee navigabili di 2^a classe » (154) (Discussione e approvazione):

CANEVARI, relatore 49

« Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze » (158) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore 50

« Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare

ed economica » (159) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE Pag. 52
BUZZA, relatore 51, 52
ROMANO 51

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buzza, Busoni, Canevari, Cappellini, Caporali, Cerabona, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Marchini Camia, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Massini è sostituito dal senatore Bitossi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Terranova.

CANEVARI, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Iscrizione del canale Marozzo tra le linee navigabili di 2^a classe » (154).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Iscrizione del canale Marozzo tra le linee navigabili di 2^a classe ».

Dichiaro aperta la discussione.

CANEVARI, *relatore*. Il canale Marozzo collega il Po di Volano (nei pressi di Marozzo) al canale Pallotta, nei pressi di Comacchio, ove si congiunge con il canale Migliorino che, con il canale Pallotta, è riconosciuto già tra le linee di seconda classe.

Esso si svolge per una lunghezza di chilometri 11,150 nel territorio del comune di Comacchio, ha una profondità minima di metri 2,50 e una larghezza minima di metri 2.

L'imbocco con il Volano si attua mediante una conca in muratura larga cinque metri e lunga venticinque metri.

Attualmente possono transitare (e si assicura nella relazione ministeriale che vi transitano con intenso traffico) natanti da cinquanta tonnellate; e pure si assicura nella stessa relazione che, con pochi lavori di modifica alle opere d'arte, vi potranno transitare natanti da duecento e anche trecento tonnellate, con possibilità di incrocio di due convogli.

Il canale Marozzo, razionalmente utilizzato, può collegare al mare per Porto Garibaldi la estesa zona tra il Po Grande e Comacchio; e ciò si presenta come un provvedimento necessario, tenuta presente la difficoltà (fatta eccezione per gli sbocchi di Porto Garibaldi a sud e di Chioggia a nord) della uscita al mare dalle bocche del Po, a causa della barra alle foci.

Per il canale Marozzo ricorrono gli estremi per l'iscrizione tra le vie navigabili della seconda classe ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959: « Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio »; e pertanto, avendo il canale Marozzo queste caratteristiche che consentono con poche modifiche un'intensa navigazione anche di piroscafi di notevole portata per una zona così estesa come quella che sta attorno a Comacchio, si propone l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Il Canale Marozzo, tra il Po di Volano ed il nuovo Canale Pallotta, in comune di Comacchio (provincia di Ferrara), è iscritto tra le linee navigabili della seconda classe di cui all'articolo 2, terzo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze** » (158) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un nuovo termine e di agevolazioni fiscali per l'attuazione del piano particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione.

Posso riferire brevemente alla Commissione anche perchè, quando si è discusso il problema della costruzione della stazione di Firenze, io ero in quella città ed ho partecipato alla discussione sui progetti come ingegnere delle Ferrovie per la sistemazione della nuova stazione rispetto al piano regolatore della piazza. Il disegno di legge non ha alcun'altra finalità che quella di prorogare la possibilità dell'ampliamento della zona adiacente alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, in quanto che le difficoltà non sono soltanto tecniche, ma anche artistiche e riguardano la sistemazione della stazione dalla parte che dà sulla chiesa di Santa Maria Novella.

Ne propongo pertanto l'approvazione alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Per l'attuazione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di ampliamento della zona adiacente alla nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella in Firenze, approvato con regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, convertito nella legge 17 dicembre 1934, n. 2168, è concesso, con decorrenza dal 15 aprile 1952, un nuovo termine fino al 31 dicembre 1955.

È altresì assegnato il nuovo termine del 31 dicembre 1955 per il godimento del beneficio della registrazione a tassa fissa degli atti previsti dall'articolo 7 del suddetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770. Resta escluso il rimborso delle tasse di registro già percepite.

Le costruzioni di cui all'articolo 8 del predetto regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1770, fruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purchè ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio dal 10 novembre 1939. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica** » (159) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione.

BUIZZA, *relatore*. L'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, in merito alla assegnazione di case popolari ed economiche per i rimasti senza tetto in dipendenza di terremoti, dispone che gli aventi titolo all'assegnazione debbono essere iscritti a cura dell'Amministrazione comunale in speciali elenchi che, riveduti dalla Prefettura, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, previa pubblicazione per quindici giorni consecutivi nell'albo del Comune. L'articolo aggiunge che detti elenchi « sono riveduti a periodi non eccedenti il biennio ».

Sta di fatto che nessun Comune ha mai proceduto alla revisione biennale di tali elenchi. Sia l'Ufficio gestione case economiche e popolari di Reggio Calabria, sia gli altri Uffici del Genio civile competenti hanno continuato ad iscrivere, previa apposita istruttoria, i terremotati in elenchi suppletivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici.

Rilevato che il suddetto articolo 255 non commina decadenza, talchè nuove richieste di assegnazioni di dette case e nuove iscrizioni nei citati elenchi potrebbero susseguirsi senza limiti di tempo, togliendo all'Amministrazione la possibilità di conoscere definitivamente le reali esigenze locali, e ritenuta altresì l'opportunità di non continuare ad elargire un beneficio a favore di coloro che dopo tanti anni non hanno mostrato l'intendimento di giovare, è sembrato il caso di disporre, con una nuova norma, che siano esclusi dalla assegnazione di case economiche e popolari, costruite in dipendenza dei terremoti del 1908 e del 1915, coloro i quali, pur avendone titolo, non abbiano già chiesto o non chiedano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma stessa di essere iscritti negli elenchi di cui al citato articolo 255.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo unico presentato dal Governo portando il limite da sei mesi ad un anno. Propongo pertanto alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ROMANO. La gestione di case economiche e popolari era fatta dal Ministero dei lavori pubblici; questa era la procedura con cui si assegnavano gli alloggi. Nel 1942 ci fu un de-

creto-legge, o una legge, che passava queste case in proprietà ai Comuni appunto per evitare il peso della manutenzione e tutti gli altri oneri. Questa legge rimase inoperante, non fu mai applicata. Senonchè in occasione dell'approvazione della legge con la quale si sopprimeva l'Ente per l'edilizia di Reggio Calabria, il Ministero dei lavori pubblici introdusse in quel provvedimento un articolo nel quale si diceva che, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa, si doveva costituire l'Istituto delle Case popolari nella Provincia di Reggio Calabria. E su ciò nulla da osservare; ma risulta che il Ministero dei lavori pubblici con un semplice verbale abbia passato le case al suddetto Istituto delle case popolari ed economiche di Reggio Calabria. Se le abbia passate in gestione o in proprietà, è proprio questo il punto non chiaro. Logicamente si deve supporre che le abbia passate in gestione, perchè queste case appartenevano ai Comuni che dovevano poi passarle al patrimonio del suddetto Istituto. Non so se il relatore mi sappia dire qualcosa al riguardo; certo, se le case di cui trattasi fossero state passate *sic et simpliciter* in proprietà all'Istituto delle case popolari, questa legge sarebbe inutile, essendo la materia regolata dalle norme vigenti per gli Istituti delle case popolari.

BUIZZA, *relatore*. Il presente disegno di legge è una modifica all'articolo 255 del testo unico; quindi mi pare che non abbia niente a che vedere con quello che ha detto l'onorevole Romano.

ROMANO. Ma gli Istituti delle case popolari non fanno gli elenchi, che vengono compilati dai Comuni ed approvati dalla Prefettura: essi assegnano le case con le loro norme.

BUIZZA, *relatore*. L'articolo 255 del testo unico dispone che gli aventi titolo all'assegnazione debbono essere iscritti a cura dell'Amministrazione comunale in speciali elenchi che, riveduti dalla Prefettura, sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici ...

ROMANO. Questa era la procedura applicata dal Ministero dei lavori pubblici.

BUIZZA, *relatore*. Ora il Ministero, siccome è necessario accertare quali sono effettivamente i bisogni, ha pensato di stabilire che detti elenchi possano essere integrati fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in modo che gli elenchi restino bloccati, e cioè quelli che già vi sono iscritti avranno diritto all'assegnazione, quelli che non vi sono iscritti non potranno ottenere la casa.

ROMANO. Sta bene, ma l'Istituto delle case popolari non segue questa procedura; esso costruisce le case e poi assegna. Questo disegno di legge forse è stato presentato prima della pubblicazione dell'altro.

BUIZZA, *relatore*. No; questo disegno di legge è stato presentato in data 22 settembre 1953.

PRESIDENTE. Onorevole Romano, il presente disegno di legge concerne la proroga di una sistemazione e non ha una struttura di modificazione. Esso vuol lasciare lo stato di fatto esistente per un altro anno.

ROMANO. Ma rimane il dubbio che io ho già espresso.

PRESIDENTE. Tuttavia non è un dubbio nocivo alla promulgazione della legge.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Do lettura dell'articolo unico:

Articolo unico.

Gli elenchi di cui all'articolo 255 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, possono essere integrati fino a un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Chi approva il disegno di legge è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale concorso dello Stato per la ricostruzione della Mole Antonelliana » (153).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa di lire 100 milioni quale concorso dello Stato per la ricostruzione della Mole Antonelliana ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOSELLI, *relatore*. Il violento ciclone scatenatosi sulla città di Torino nel pomeriggio del 23 maggio ultimo scorso arrecò, come gli onorevoli senatori sanno, gravissimi danni alla Mole Antonelliana. L'avvenimento colpì l'opinione pubblica italiana, perchè la Mole Antonelliana non è soltanto un monumento della città di Torino, ma è uno di quei monumenti che assurgono ad importanza nazionale. Quando è stata costruita, essa fu considerata un prodigio di ardimento architettonico, perchè bisogna tener presente che la Mole, di una altezza tanto rilevante, ha una specifica caratteristica, in quanto vi sono stati usati laterizi a 60 chilogrammi per centimetro quadrato, mentre nelle costruzioni normali non si superano mai i 6 chilogrammi per centimetro quadrato. Disgraziatamente su questa eccezionale opera d'arte il maltempo ha agito in senso sfavorevole. Noi sappiamo che quando si chiede troppo all'audacia umana, ad un certo momento se ne deve rendere conto, e nel nubifragio del maggio scorso la violenza del vento, che ha assoggettato la Mole ad una terribile pressione, ha fatto precipitare la guglia della cima per 47 metri. Questo grave fatto ha creato un senso di dolore e di pena in tutta la città di Torino, ma subito da molte parti, come dallo stesso comune di Torino, è sorto il voto di voler ricostruire la Mole Antonelliana perchè restasse come simbolo della città, come simbolo di uno sforzo di volontà che ieri è stato del costruttore Antonelli e che domani sarà di altri architetti. Ed allora il comune di Torino ha stabilito di ricostruire la Mole; ma evidentemente esso non può da solo accollarsi tutto il peso della ricostruzione

ed ha fatto ricorso anche all'intervento della popolazione che spontaneamente ha già sottoscritto per la cifra di 40 milioni. E mi è grato ricordare che tra le benemerite personalità che hanno sottoscritto vi è anche il Presidente della Repubblica.

Il Comune ha recentemente stanziato un contributo di 100 milioni, ma la spesa della ricostruzione si aggira, in via di massima, sui 400 milioni. Quindi il Ministero dei lavori pubblici ha pensato di far approvare questo disegno di legge, col quale il Governo si impegna a concorrere nella spesa con la percentuale del 25 per cento dell'ammontare dei lavori, cioè si impegna per 100 milioni.

Credo che, così stando le cose, il disegno di legge non possa che incontrare l'approvazione unanime della Commissione, anche per un senso di solidarietà doverosa verso coloro che hanno il culto dei monumenti nazionali. E richiamando anche il precedente del campanile di Venezia, che fu ricostruito a spese dello Stato, e di altri monumenti nazionali che hanno sempre avuto il contributo statale, credo che nessuno si opporra all'approvazione, che io propongo agli onorevoli colleghi.

Debbo aggiungere che, come per la parte inferiore alla guglia furono già fatti lavori di rafforzamento in cemento armato; così anche nella ricostruzione della Mole si userà il cemento armato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato è autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso, per somma non superiore a lire 100 milioni.

La spesa di lire 100 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del Genio civile di Torino, nell'indicata misura del 25 per cento dell'importo medesimo.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 176 dello stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari